

**GIUDICE SPORTIVO**  
**della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali**  
**Avvocato Alessandro Gioia**  
**Procedimento n. 10/GS/2016/J**

**Nei confronti di:**  
**Iurato Vincenzo;**  
**Judo Club Koizumi Scicli ASD;**

**DECISIONE**

Veniva trasmesso alla Federazione Rapporto Disciplinare del 19/06/2016 a firma della terna arbitrale, relativo a fatti che sarebbero avvenuti in occasione della manifestazione Dynamic Cup Grand Prix Juniores M/F in Catania.

Nel Rapporto si denunciava che durante l'incontro categoria Kg 60J/M fra gli atleti Nicastro Angelo e Rendo Edoardo, il tecnico Iurato Vincenzo della Judo Club Koizumi Scicli ASD, non essendo d'accordo con il giudizio arbitrale, abbandonava il box tecnico dopo averlo fatto cadere a terra ed avrebbe urlato, inveendo contro la terna arbitrale, ripetendo continuamente "non è mattè", "non è mattè".

Considerato che da tale rapporto appaiano emergere comportamenti antiregolamentari che sarebbero stati posti in essere dal tesserato Tecnico Sig. Iurato Vincenzo, nato a Catania il 30/09/1968, matr.386341 associato alla Judo Club Koizumi Scicli ASD e per responsabilità oggettiva alla stessa Judo Club Koizumi Scicli ASD in persona del suo legale rapp. p-t. con sede in via Nicotera n 21 in Scicli (Ragusa) in occasione della sopradetta manifestazione sportiva, visti gli artt.13 e 23 del vigente Regolamento di Giustizia, questo G.S. fissava la data in cui assumere la pronuncia del provvedimento di propria competenza per il giorno 01/07/2016.

Il G.S. invitava inoltre la Segreteria a comunicare tempestivamente il presente provvedimento a: Iurato Vincenzo, nato a Catania il 30/09/1968, matr.386341 associato alla Judo Club Koizumi Scicli ASD e per responsabilità oggettiva alla stessa Judo Club Koizumi Scicli ASD in persona del suo legale rapp. p-t. con sede in via Nicotera n 21 in Scicli (Ragusa), assegnando termine fino a due giorni prima della sopraccitata data, fissata per la pronuncia del provvedimento per far pervenire memorie e documenti a questo Giudice tramite la Segreteria della Federazione.

Tempestivamente giungeva in Federazione una memoria difensiva a firma dell'incolpato e del Presidente p.-t. della Judo Club Koizumi Scicli ASD.

Nella memoria si diceva che il box tecnico era caduto in terra involontariamente, nell'atto dell'incolpato di allontanarsi ottemperando all'invito dei giudici, stante l'altezza di 1,95 m; inoltre si sottolineava il fatto che nessuna espressione ingiuriosa era stata proferita dal sig Iurato, e che si era limitato ad urlare "non è mattè" "non è mattè".

Dall'attenta lettura della denuncia e della memoria difensiva emerge incontrovertibilmente che l'incolpato ha manifestato una certa insofferenza al dettato arbitrale, ma che non ha proferito ingiurie e/o offese a nessuno, e che il box tecnico è caduto in terra solo a causa dell'irruenza dell'incolpato e della sua statura.



Pertanto nessuna condotta in violazione dello Statuto e del Regolamento federale può essere attribuito al sig Iurato Vincenzo e quindi per responsabilità oggettiva alla Judo Club Koizumi Scicli ASD.


**P.Q.M.**

Il G.S. assolve il tecnico Iurato Vincenzo e la Judo Club Koizumi Scicli ASD.  
Si trasmetta a cura della Segreteria il presente provvedimento agli incolpati e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia Federale.

Roma, 01/07/2016

Il Giudice Sportivo

Avv. Alessandro Gioia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Gioia', written over the printed name.